

Ai Direttori delle Strutture INFN
All'Ufficio di Presidenza

Loro Sedi

e. pc Al Direttore Generale
Sede

Oggetto: Incentivi fiscali per il rientro in Italia di persone fisiche residenti all'estero.
Rientro dei ricercatori e docenti e rientro in Italia di lavoratori cittadini dell'Unione europea.

1. Benefici fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero.

L'art. 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010 prevede la concessione di benefici fiscali ai ricercatori e docenti in possesso di titolo di studio universitario o equiparato che abbiano svolto per almeno 2 anni continuativi documentata attività di ricerca o docenza all'estero e che entro i cinque anni solari successivi all'entrata in vigore della norma (e quindi dal 31 maggio 2010 o in uno degli anni solari successivi sino al 31 dicembre 2015) vengano a svolgere la loro attività in Italia ed acquisiscano qui la residenza fiscale.

In particolare la norma riconosce a tali persone, nell'anno d'imposta in cui divengano fiscalmente residenti in Italia e nei due periodi d'imposta successivi (a condizione che mantengano la residenza in Italia), un abbattimento del 90% del reddito imponibile da lavoro dipendente o autonomo percepito.

Appare importante chiarire che per quanto riguarda il requisito della residenza si applicano le norme contenute nel Testo Unico Imposte sui Redditi per cui si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile; pertanto le agevolazioni non spettano qualora l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

A solo titolo esemplificativo, pertanto, un ricercatore che lavora in Italia ininterrottamente dal mese di ottobre 2011 al mese di febbraio 2015, potrà fruire delle agevolazioni per le annualità 2012, 2013, 2014.

L'ammontare degli emolumenti corrisposti non costituisce base imponibile ai fini IRAP.

Il beneficio fiscale è riconosciuto a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio universitario o equiparato;
- Precedente residenza non occasionale all'estero;
- Documentata attività di ricerca o docenza svolta all'estero per almeno 2 anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati;
- Ingresso in Italia e di residenza fiscale in Italia.

L'attestazione del possesso dei predetti requisiti potrà essere effettuata, per i cittadini italiani e dell'Unione europea, anche mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, salva la necessità di presentare specifica documentazione relativa all'attività di ricerca o docenza effettuata all'estero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sono tenuti, invece, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 del medesimo DPR 28 dicembre 2000, n. 445, a documentare il possesso dei requisiti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione, la quale completata l'istruttoria e verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge, provvederà all'applicazione delle aliquote fiscali previste dalla legge, soltanto sul 10% dell'imponibile erogato.

L'accertamento dei requisiti che danno diritto allo speciale regime si applica ad ogni trattamento economico erogato (quale ad es. il trattamento di missione) che pertanto, prima di essere assoggettato ad imposta dovrà essere abbattuto del 90%.

2. Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori cittadini dell'Unione europea.

Altra ipotesi in cui possono essere riconosciuti benefici fiscali è prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 che riconosce agevolazioni ai cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi, che hanno lavorato o studiato, conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream all'estero e decidono di far rientro in Italia.

In particolare i soggetti cui sono riconosciuti i benefici sono i seguenti:

- i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di titolo di laurea che hanno risieduto almeno 24 mesi in Italia e che sebbene residenti nel loro Paese d'origine, **abbiano svolto continuativamente**, fuori dal loro Paese e dall'Italia, almeno negli ultimi 24 mesi, **un'attività di lavoro** dipendente, di lavoro autonomo o di impresa e che vengano assunti in Italia con contratto di lavoro a tempo determinato o ricevano un contratto di lavoro autonomo e trasferiscano in Italia domicilio e residenza entro 3 mesi dall'inizio dell'attività;
- i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno risieduto almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, **abbiano svolto continuativamente**, fuori dal loro Paese e dall'Italia, almeno negli ultimi 24 mesi **un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream** e che vengano assunti in Italia con contratto di lavoro a tempo determinato o ricevano un contratto di lavoro autonomo e trasferiscano in Italia domicilio e residenza entro 3 mesi dall'inizio dell'attività.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dagli interessati alla data del 20 gennaio 2009.



Il beneficio fiscale infatti prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo concorrano a formare la base imponibile per:

- a) il 20% per le lavoratrici;
- b) il 30% per i lavoratori;

detti benefici spettano dal momento in cui è accertato il diritto secondo la legge n. 238/2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Appare opportuno evidenziare che in nessun caso tali benefici potranno essere riconosciuti a personale che, pur possedendo i requisiti previsti, sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'INFN.

Gli interessati alle agevolazioni sono tenuti a produrre apposita richiesta scritta all'INFN entro 3 mesi dalla data di assunzione, attestando il possesso dei requisiti anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare la richiesta dovrà contenere:

- le generalità dell'interessato (nome, cognome e data di nascita);
- l'indicazione dello Stato UE di cui è cittadino;
- il codice fiscale;
- l'indicazione dell'attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio se diverso dalla residenza;
- l'indicazione della data di prima assunzione in Italia, ovvero dell'avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione o dall'avvio dell'attività;
- la dichiarazione di possedere alla data del 20 gennaio 2009 i requisiti previsti dalla legge;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente delle agevolazioni previste per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero;
- la dichiarazione di non beneficiare dei crediti d'imposta previsti dall'art.1, commi da 271 a 279 della legge n. 296/2006, se già titolari di impresa;
- l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione di residenza o domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

La scrivente Direzione provvederà all'istruttoria e verificata la sussistenza dei requisiti, procederà ad assoggettare ad imposta le sole quote di imponibile stabilite dalle norme agevolative.

Anche in tale ipotesi, l'accertamento dei requisiti che danno diritto allo speciale regime si applica ad ogni trattamento economico erogato che quindi, prima di essere assoggettato ad imposta dovrà essere abbattuto fino al raggiungimento delle percentuali sopra indicate.

Ove di utilità, si allega uno schema sintetico delle tipologie di agevolazioni previste dalle leggi sopra citate e dei rispettivi requisiti.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(Avv. Eleonora Bovo)



Benefici fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero.		
Riferimento normativo	Requisiti	Beneficio per l'interessato
Decreto Legge n. 78/2010 art. 44	TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO O EQUIPARATO; Residenza non occasionale all'estero; Documentazione relativa ad attività di ricerca o docenza svolta all'estero per almeno 2 anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati; Ingresso in Italia e residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 ed il 31 dicembre 2015.	Applicazione delle imposte soltanto sul 10% del reddito percepito
		Periodo d'imposta in cui è riconoscibile il beneficio
		Anno d'imposta in cui l'interessato diviene residente in Italia e due anni successivi

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia		
Riferimento normativo	Requisiti	Beneficio per l'interessato
Legge n. 238/2010 art.2, comma 1, lett. a)	Cittadino UE; Nascita dopo il 1° gennaio 1969; Pregressa residenza in Italia di almeno 24 mesi; Svolgimento di attività continuativa di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più; Assunzione in Italia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro autonomo; Trasferimento residenza e domicilio in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'inizio dell'attività.	Applicazione delle imposte sul 30% del reddito imponibile se uomini 20% del reddito imponibile se donne
		Periodo d'imposta in cui è riconoscibile il beneficio
		Dal momento in cui se ne acquisisce il diritto fino, al massimo, al 31 dicembre 2013.
Legge n. 238/2010 art.2, comma 1, lett. b)	Cittadino UE; Nascita dopo il 1° gennaio 1969; Pregressa residenza in Italia di almeno 24 mesi; Svolgimento di attività di studio fuori dal Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di Trasferimento residenza e domicilio in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'inizio dell'attività.	Applicazione delle imposte sul 30% del reddito imponibile se uomini 20% del reddito imponibile se donne
		Periodo d'imposta in cui è riconoscibile il beneficio
		Dal momento in cui se ne acquisisce il diritto fino, al massimo, al 31 dicembre 2013.